



REPUBBLICA ITALIANA

CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Nr. **275** di Repertorio **2026** _____

ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO

**ACCORDO QUADRO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO DEI COMUNI DI CASARZA LIGURE E CASTIGLIONE CHIAVA-
RESE - A.S. 2026/2027 - CIG BBA4DB4867 - ID 4716**

---000-000---

L'anno duemilaventisei addì ventisei ottobre in una sala del Palazzo ove hanno sede gli uffici della Città Metropolitana di Genova, in Piazzale Mazzini n.2, avanti a me, Dott. Marco Mordacci, Segretario Generale della Città Metropolitana di Genova, senza l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattavi di comune accordo dalle parti e col mio consenso, aventi i requisiti di legge, sono personalmente comparsi:

- la Dott.ssa Norma Tombesi, [REDACTED]
[REDACTED] nella sua qualità di Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante della Direzione Risorse, in rappresentanza della Città Metropolitana di Genova (C.F. 80007350103), di seguito denominata anche "Amministrazione" "Stazione appaltante", e
- il Dott. Luigi Conte, [REDACTED]
[REDACTED] procuratore, domiciliato per la carica in Minturno (LT), Via S. Martino Zona Industriale snc, sede legale di Autoservizi Riccitelli S.R.L. (C.F.: 00080640592, P.IVA: 00080640592), così come risulta dal certificato estratto dal Registro delle Imprese – Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria

Artigianato e Agricoltura, rilasciato dalla Camera di Commercio di Frosinone - Latina (documento digitale n. T 664008385 del 20 luglio 2026, in atti).

Il Dott. Luigi Conte agisce in forza di procura rilasciata con atto del 22 ottobre 2026, n. 23413 del Repertorio n. 13784 di Raccolta, registrato all'Agenzia delle Entrate di Napoli il 23/10/2026 con n.47445/1T, a firma del dott. Mattia Noè Capuano, coadiutore temporaneo del dott. Ludovico Maria Capuano, Notaio residente in Napoli, iscritto dal 15 settembre 2026 nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, con studio in Napoli (NA), prodotto in originale cartaceo, e allegato in copia digitale da me autenticata (Allegato – Procura)

Della identità personale di entrambi i contraenti io Segretario Generale sono certo.

PREMESSO

- che nel presente Accordo Quadro si definiscono:

Accordo Quadro: Il contratto che disciplina i rapporti tra la Stazione appaltante e il Soggetto Aggiudicatario;

Amministrazione o Stazione appaltante: la Città metropolitana di Genova;

Amministrazione contraente o Committente: la Pubblica Amministrazione che aderisce all'Accordo Quadro e attiva i contratti attuativi

Appaltatore: il soggetto aggiudicatario, in forma singola, associata o consorzata, che stipula l'Accordo Quadro in quanto aggiudicatario;

Codice: Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n.36 e s.m.i;

Contratto attuativo: il contratto attivato a mezzo emissione di Ordinativo Principale (OP) dall'Amministrazione contraente con il Soggetto Aggiudicatario per l'individuazione delle prestazioni richieste che recepisce le condizioni contrattuali previste dall'Accordo Quadro e dai documenti da esso richiamati;

Ordinativo Principale (OP): documento con il quale si perfeziona il contratto attuativo e con il quale le Amministrazioni Contraenti utilizzano l'Accordo Quadro alle condizioni tecniche ed economiche previste dall'Accordo Quadro stesso;

Referente contrattuale: soggetto nominato a rappresentare ad ogni effetto il Soggetto Aggiudicatario nei confronti della Stazione appaltante e di tutte le Amministrazioni Contraenti con specifico riferimento agli obblighi derivanti dall'Accordo Quadro;

RUP (Responsabile Unico di Progetto):

- per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dell'Accordo Quadro è il soggetto individuato dalla Stazione appaltante;
- per il contratto attuativo è il soggetto individuato dall'Amministrazione Contraente.
- che la Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Genova, nella sua qualità di Soggetto Aggregatore ai sensi dell'articolo 9 del Decreto legge n. 66/2014 convertito nella Legge n. 89/2014, in forza del disposto dell'articolo 63 comma 4 del Codice è iscritta di diritto nell'elenco delle Stazioni Appaltanti e Centrali di Committenza qualificate tenuto da ANAC ai sensi degli articoli 62 e 63 del Codice;
- che il *Protocollo operativo per lo svolgimento, da parte della Stazione Appaltante della Città Metropolitana di Genova, di gare di appalto di lavori, servizi e forniture a favore dei Comuni (o loro forme associative) rientranti nel territorio*

metropolitano approvato con Determinazione del Sindaco Metropolitano n. 68/2020, disciplina le relazioni organizzative tra i Comuni e la SUA per lo svolgimento dei procedimenti di gara, in particolare, agli articoli 3 “*Attività della SUA*” e 10 “*Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie dello stesso*”;

- che sono pervenute le richieste da parte dei Comuni di Casarza Ligure e di Castiglione Chiavarese di supporto per lo svolgimento della procedura di gara per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico, servizio che rientra tra le categorie merceologiche assoggettate all'obbligo di acquisizione mediante i soggetti aggregatori, ai sensi del D.P.C.M. dell'11 febbraio 2026;

- che i suddetti Comuni hanno aderito al sopracitato Protocollo operativo con, rispettivamente, Deliberazione della Giunta del Comune di Casarza Ligure n. 25 del 7 febbraio 2026 e Deliberazione della Giunta del Comune di Castiglione Chiavarese n. 113 del 20 dicembre 2023;

- che i suddetti Comuni si sono impegnati ad aderire all'Accordo quadro con, rispettivamente, Deliberazione della Giunta del Comune di Casarza Ligure n. 79 del 2 maggio 2026 e Deliberazione della Giunta del Comune di Castiglione Chiavarese n. 50 del 29 aprile 2026;

- che con Atto Dirigenziale n.1423/2026 del 13 maggio 2026 la Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante – Direzione Risorse della Città Metropolitana di Genova ha adottato le determinazioni a contrarre e approvato i documenti di gara, disponendo l'avvio di una procedura aperta ai sensi dell'articolo 71 del Codice, da aggiudicarsi con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 108 del Codice, per l'affidamento, mediante Accordo Quadro, del servizio di trasporto in oggetto;

- che con Atto Dirigenziale n 2388/2026 del 19 agosto 2026 la Dirigente del Servizio Stazione Unica Appaltante – Direzione Risorse della Città metropolitana di Genova ha disposto l'aggiudicazione della gara in oggetto all'operatore economico sopra evidenziato;
- che le verifiche sui requisiti generali di cui agli articoli da 94 a 98 del Codice hanno dato esito positivo, e che, in particolare, nei confronti di Autoservizi Riccietelli S.R.L. è stata richiesta informativa antimafia presso la BDNA con prot. della Banca Dati Nazionale Antimafia PR_LTUTG_Ingresso_0055505_20260722 del 22 luglio 2026;
- che è decorso il termine di trenta giorni di cui all'articolo 92 comma 2 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, senza risposta da parte della BDNA, e che ai sensi del comma 3 dello stesso articolo è possibile procedere alla sottoscrizione del contratto
- che, ai sensi del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è, pertanto, possibile procedere alla sottoscrizione del contratto, fatto salvo il recesso dal contratto da parte dell'Amministrazione qualora si venisse a conoscenza della sussistenza a carico dei soggetti riconducibili all'appaltatore di cause di divieto, incompatibilità e decadenza nei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, quali previste dalla legislazione antimafia di cui al citato Decreto n.159;
- che i requisiti generali di cui agli articoli da 94 a 98 del Codice dovranno permanere in capo all'Appaltatore per tutta la durata dell'Accordo Quadro, pena della risoluzione dello stesso e/o dell'adozione delle altre misure previste dal Codice;
- che è decorso il termine dilatorio di cui all'articolo 18 comma 3 del Codice.

TUTTO CIO' PREMESSO CONVENGONO QUANTO SEGUE

I. PARTE GENERALE

Articolo 1 - Oggetto

La premessa narrativa forma parte integrante del presente Accordo Quadro.

L'Amministrazione, come sopra rappresentata, affida a Autoservizi Riccitelli S.R.L., e per essa al Dott. Luigi Conte, il quale nella precitata sua qualità, accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dell'Accordo Quadro avente ad oggetto l'”**AF-FIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DEI COMUNI DI CASARZA LIGURE E CASTIGLIONE CHIAVARESE - A.S. 2026/2027 - CIG BBA4DB4867 – ID 4716.**”

L'Appaltatore s'impegna all'esecuzione dell'appalto alle condizioni di cui al presente Accordo Quadro e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

L'oggetto dell'appalto comprende l'esecuzione dei servizi individuati nel Capitolato speciale d'Appalto, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato speciale d'Appalto e, se migliorative, nell'Offerta tecnica ed economica presentata dall'Appaltatore.

L'aggiudicazione e la stipula dell'Accordo Quadro non sono fonte di alcuna obbligazione né per la Città Metropolitana né per le Amministrazioni contraenti in merito all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di prestazioni. Il soggetto aggiudicatario, pertanto, nulla può pretendere né dalla Città Metropolitana né dalle Amministrazioni contraenti, in caso di mancata utilizzazione dell'Accordo Quadro.

Articolo 2 - Documenti contrattuali

L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile ed imprescindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Codice, dalle Determinazioni Dirigenziali citate in premessa, da tutti i documenti di gara, ancorché non materialmente allegati, nonché

dai seguenti documenti, facenti parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, allegati come file .p7m firmati digitalmente dalle parti:

- il Capitolato Speciale d'Oneri e i relativi allegati: "Allegato A – capitolato e allegati.zip" - impronta digitale SHA256:

2a635d4bbed32d9893fe7b185f34e299ec27331726f8537514b8af13066ad235,

file compresso che contiene i seguenti file:

- 01.id.4716.capitolato.firmato.casarza.pdf.p7m
- 01.id.4716.capitolato.firmato.castiglione.pdf.p7m
- 02.id.4716.allegato.a.stima.economica.firmato.casarza.pdf.p7m
- 02.id.4716.allegato.a.stima.economica.firmato.castiglione.pdf.p7m
- 02.id.4716.appendice.contrattuale.trattamento.datipersonali.pdf.p7m
- 03.id.4716.allegato.b.duvri.firmato.casarza.pdf.p7m
- 03.id.4716.allegato.b.duvri.firmato.castiglione.pdf.p7m
- 03.id.4716.schema.contratto.attuativo.pdf.p7m
- 04.id.4716.allegato.c.personale.uscente.firmato.casarza.pdf
- 04.id.4716.allegato.c.personale.uscente.firmato.casarza.pdf.p7m
- 04.id.4716.allegato.c.personale.uscente.firmato.castiglione.pdf.p7m
- 05.id.4716.allegato.d.percorsi.firmato.castiglione.pdf.p7m
- 05.id.4716.allegato.d.percorsi.primaria.firmato.casarza.pdf.p7m
- 05.id.4716.allegato.d.percorsi.secondaria.firmato.casarza.pdf.p7m
- 06.id.4716.allegato.e.progetto.di.servizio.firmato.casarza.pdf.p7m.p7m
- 06.id.4716.allegato.e.progetto.di.servizio.firmato.castiglione.pdf.p7m
- del.gc.n.79.2026.accordo.quadro.con.cm.pdf
- delibera.n.50.del.29.04.2026.pdf

Fanno altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti dell'Amministrazione:

- l'offerta tecnica: "Allegato B - offerta tecnica.zip" - impronta digitale SHA256: ad058f63d972cdf0ae6ffe483f9778b1fb7e7a25d6ce59a72e0fe9b87017df7d, file compresso che contiene i seguenti file:

- 00080640592.tecnica.anac.pdf.pdf
- 00080640592.tecnica.attestati.rar.p7m
- 00080640592.tecnica.certificazione.zip.p7m
- 00080640592.tecnica.criterio.d1.zip.p7m
- 00080640592.tecnica.offerta.tecnica.signed.pdf.p7m
- 00080640592.tecnica.progetto.assorbimento.personale.signed.pdf.p7m
- 00080640592.tecnica.relazione.offerta.tecnica.casarza.e.castiglione.n.2.signed.pdf.p7m

- l'offerta economica "Allegato C - offerta economica.zip" - impronta digitale SHA256:

5015531a1837e84ba82b667d8c0caa2073f6fb7ba457c947d41d3e8cd7e99a24, file compresso che contiene i seguenti file:

- 00080640592.economica..dichiarazione.stabilita.occupazionale.allegato.g.signed.pdf.p7m
- 00080640592.economica.dichiarazione.costo.della.manodopera.signed.pdf.p7m
- 00080640592.economica.offerta.economica.pdf.p7m

Il Patto di Integrità ("Allegato D"), di cui al successivo articolo 25 del presente Accordo Quadro.

- la documentazione di gara, pubblicata sulla piattaforma "Tuttogare" al seguente link: <https://cittametropolitanagenova.tuttogare.it/gare/dettaglio.php?codice=712>

Le parti dichiarano di avere piena conoscenza di tutti i predetti allegati e fanno ad essi integralmente rinvio per quanto non disciplinato dal presente Accordo Quadro.

I Contratti attuativi sono altresì regolati da quanto stabilito negli Ordinativi Principali e secondo i termini indicati nel Verbale di Consegna.

Articolo 3 - Valore dell'Accordo Quadro

L'importo complessivo del dell'Accordo Quadro aggiudicato a seguito della gara è pari, per l'intera sua durata massima di 12 (dodici) mesi, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli 4 e 6, a Euro 270.911,51# (diconsi duecentosettantamilanovecentoundici/51), al netto dell'IVA.

L'importo aggiudicato è uguale a quello a base di gara; il ribasso offerto in sede di gara, di cui all'offerta economica, pari a 4,80%, viene applicato sugli importi unitari a base di gara riferiti al costo chilometrico del servizio, di cui al Disciplinare di gara.

L'importo dell'Accordo Quadro rappresenta l'importo massimo raggiungibile per effetto dei contratti attuativi con i quali le Amministrazioni contraenti attivano il servizio nel periodo di validità dello stesso Accordo Quadro, salvo quanto disposto dall'articolo 120, comma 9 del Codice in relazione a ogni singolo contratto attuativo.

L'importo è frutto di una stima presunta del numero e del fabbisogno di servizi delle Amministrazioni che attiveranno i contratti attuativi nell'arco temporale di durata dell'Accordo Quadro. Tale stima, pertanto, non è in alcun modo impegnativa, né vincolante, né per le Amministrazioni del territorio interessato, né per la

Stazione Appaltante nei confronti dell'aggiudicatario, che, pertanto, nulla può pretendere in caso di mancata attivazione dei contratti attuativi previsti dall'Accordo Quadro, o per l'attivazione di contratti attuativi per un importo minore rispetto all'importo complessivo dell'Accordo Quadro.

Articolo 4 - Durata dell'Accordo Quadro

L'Accordo Quadro ha una durata massima presunta di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione, fatto salvo l'anticipato esaurimento dell'importo di cui al precedente articolo 3. eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 120, comma 9 del Codice.

L'Accordo Quadro resta valido, efficace e vincolante per la regolamentazione dei contratti attuativi per tutto il tempo di vigenza e durata dei medesimi.

La validità dell'Accordo Quadro non costituisce motivo ostativo all'attivazione di nuove iniziative di acquisto analoghe da parte della Stazione appaltante.

In caso di cessazione anticipata dell'efficacia, a qualsiasi titolo, dell'Accordo Quadro e/o dei contratti attuativi, o qualora alla scadenza dei contratti attuativi non dovessero essere state completate le formalità per un nuovo affidamento del servizio, l'Appaltatore deve garantire, ai sensi dell'articolo 120, comma 11 del Codice, il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste per il periodo necessario all'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento di un nuovo contratto e al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario. Nel corso del periodo di proroga l'Appaltatore si impegna ad eseguire i contratti attuativi mantenendo le stesse condizioni, oneri e prezzi definiti in sede di offerta.

Al termine del contratto e in tutti i casi di interruzione anticipata del rapporto espressamente previsti, è esclusa qualsiasi forma di indennizzo, a titolo di avviamento o per altra causa, a favore dell'Appaltatore.

Articolo 5 - Contratti attuativi

Nel periodo di validità dell'Accordo Quadro, le Amministrazioni contraenti possono attivare i contratti attuativi nei limiti di capienza dell'Accordo Quadro. Ogni Amministrazione contraente può attivare uno o più contratti attuativi, sulla base di variabili quali esigenze temporali e disponibilità delle risorse finanziarie a copertura dei costi.

Il processo di adesione all'Accordo Quadro e di attivazione dei contratti attuativi da parte delle Amministrazioni richiedenti è disciplinato nell'allegato Capitolato Speciale di Appalto.

Ai sensi dell'articolo 59 comma 5-bis del Codice, quando in fase di stipula dei contratti attuativi non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b), è fatta salva la facoltà dell'Appaltatore o dell'Amministrazione contraente di non procedere alla stipula.

Il contratto attuativo si instaura, all'esito del suddetto processo, con l'emissione dell'Ordinativo Principale (OP). Non è prevista nessun'altra forma di stipula del contratto attuativo.

La Stazione Appaltante riceve per conoscenza e per gli opportuni controlli, contestualmente alla loro emissione, la Richiesta Preliminare, la Comunicazione di Capienza dell'Accordo Quadro, l'Ordinativo Principale e gli eventuali Atti Aggiuntivi all'ordinativo principale.

Articolo 6 - Durata dei contratti attuativi

La durata dei singoli contratti attuativi è stabilita dall'Amministrazione contraente al momento dell'attivazione.

I singoli contratti attuativi, stipulati dalle Amministrazioni contraenti, hanno una durata pari a 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di inizio di erogazione dei servizi indicata nel medesimo Ordinativo Principale di Servizio, a condizione che vi sia la relativa disponibilità nel valore dell'Accordo Quadro e che il contratto attuativo sia affidato prima della scadenza dell'Accordo Quadro.

In ogni caso il contratto attuativo non può avere durata superiore a 24 (ventiquattro) mesi successivi alla scadenza dell'Accordo Quadro.

È prevista, ai sensi dell'articolo 120, comma 11 del Codice, la proroga dei contratti attuativi per il tempo necessario all'espletamento delle procedure finalizzate all'affidamento di un nuovo contratto e al subentro del nuovo soggetto aggiudicatario in tutti i casi di cessazione anticipata dell'efficacia, a qualsiasi titolo, dell'Accordo Quadro e/o dei contratti attuativi, o qualora alla scadenza dei contratti attuativi non dovessero essere state completate le formalità per un nuovo affidamento del servizio.

Articolo 7 - Revisione prezzi

La revisione dei prezzi è disciplinata dall'articolo 60 del Codice, dalla sezione III dell'Allegato II.2 bis al Codice e dal presente Accordo Quadro.

Qualora, nel corso del periodo di validità del contratto attuativo, si verificano particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio in aumento o in diminuzione superiore al 5 per cento dell'importo complessivo del contratto attuativo, opera la revisione dei prezzi nella misura del 80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici, anche disaggregati, dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei

servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, individuati ai sensi del comma 4 quater dell'articolo 60 del Codice.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 1 dell'Allegato II.2 bis al Codice l'Amministrazione contraente monitora l'andamento degli indici con cadenza trimestrale.

Avendo tuttavia rilevato che per il CPV 60130000-8 la Tabella D rimanda a "CPV di maggior dettaglio", in virtù del criterio della maggiore pertinenza all'attività oggetto dell'appalto, l'indice revisionale viene determinato sulla base del CPV 60130000-8.

Il CPV 60130000-8 Servizi di trasporto terrestre che, come sopra riportato, è stato individuato dalla Stazione Appaltante, risulta presente nella tabella D, la quale rimanda alla tabella D2, che individua un'associazione a diversi indici di ponderazione. Tuttavia, considerate le caratteristiche dell'appalto, si ritiene che non sia necessaria alcuna ponderazione e che l'indice PC [0732] Trasporto passeggeri su strada sia da solo sufficientemente rappresentativo della dinamica di prezzo.

La revisione prezzi di cui al presente articolo si applica al prezzo unitario contrattuale.

Il valore di riferimento per il calcolo dell'indice sintetico è quello dell'indice revisionale relativo al mese della stipula del contratto attuativo.

L'indice revisionale utilizzato come base di riferimento, ai fini dell'attivazione automatica della revisione prezzi, verrà successivamente confrontato, con cadenza annuale, con il relativo aggiornamento dell'indice pubblicato sul portale istituzionale dell'ISTAT, ai sensi dell'articolo 60 comma 4 bis del Codice.

Le modifiche contrattuali in corso di esecuzione sono disciplinate dall'articolo 120, dall'articolo 5 Allegato II.14 del Codice e dall'articolo 1.8 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Amministrazione contraente tramite il proprio direttore dell'esecuzione (o, se non nominato, il RUP) provvede ad accertare la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione della revisione prezzi di cui al presente articolo e a darne comunicazione all'appaltatore.

La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi avviene in corrispondenza della scadenza contrattualmente fissata per la fatturazione delle prestazioni.

Il RUP, entro i cinque giorni antecedenti alla scadenza contrattualmente fissata per la fatturazione delle prestazioni, comunica all'Appaltatore le somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi, che dovranno essere inserite in fattura con indicazione di un'apposita voce separata.

Resta fermo che, ai sensi dell'articolo 59 comma 5-bis del Codice, quando in fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi dell'Accordo Quadro non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo oggettiva buona fede, è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione contraente o dell'Appaltatore di invocare la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, fermo restando quanto previsto dall'articolo 122, comma 5, del Codice.

Articolo 8 - Subappalto

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni indicate all'articolo 119 del Codice.

L'appaltatore non ha manifestato in sede di offerta l'intenzione di subappaltare

prestazioni o parte di esse, pertanto, ai sensi dell'articolo 119 comma 4 lettera c) del Codice, il subappalto non è ammesso.

Per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto che non hanno le caratteristiche per essere considerati sub-appalto, ai sensi dell'articolo 119 comma 2 del Codice, l'Appaltatore si impegna a comunicare all'Amministrazione contraente il nome del subcontraente, l'importo del contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

La comunicazione deve avvenire prima dell'inizio della relativa prestazione, nonché a seguito di eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'Appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione contraente, prima dell'inizio della prestazione oggetto del presente Accordo Quadro, i contratti stipulati con gli eventuali sub-fornitori per l'esecuzione, anche in via non esclusiva, delle attività contrattuali, che sulla base all'articolo 119 del Codice, non hanno le caratteristiche di subappalto.

Articolo 9 - Garanzia definitiva

9.1 Garanzia definitiva sull'Accordo Quadro

L'Appaltatore, a garanzia dell'esatto adempimento dei suoi obblighi contrattuali, ha presentato a titolo di garanzia definitiva, ai sensi dell'articolo 117 comma 1 del Codice, garanzia fideiussoria n.NG2602437 rilasciata il 24 settembre 2026 da NORDIC GUARANTEE FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAG - Sede legale in Svezia, per una somma garantita pari a € 5.418,23# (cinquemilaquattrocentodiciotto/23) pari al 2% del valore dell'Accordo Quadro.

La garanzia a favore della Stazione appaltante garantisce l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'Accordo Quadro.

La garanzia a favore della Stazione appaltante non è soggetta allo svincolo progressivo a misura dell'avanzamento dell'esecuzione.

La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla rispettiva garanzia per l'applicazione delle penali.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione appaltante.

In caso di differimento della scadenza contrattuale, l'Appaltatore s'impegna ad adeguare la durata e l'importo della garanzia in relazione alla nuova durata dell'Accordo Quadro.

L'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia definitiva prevista per il contratto attuativo può costituire motivo di risoluzione dell'Accordo Quadro e preclude l'attivazione del contratto attuativo o ne comporta la risoluzione nel caso lo stesso sia in corso di esecuzione, fermo restando il risarcimento del danno e l'escussione delle cauzioni prestate in loro favore.

La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Stazione appaltante e delle Amministrazioni contraenti, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro.

La garanzia opera a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni dell'Appaltatore.

9.2 Garanzia definitiva sui Contratti Attuativi

Con riferimento a ciascun contratto attuativo attivato l'Appaltatore costituisce la garanzia definitiva in misura pari al 10% del valore del contratto attuativo, ai sensi dell'articolo 117, comma 1 del Codice, fatte salve le maggiorazioni di cui al comma 2 dell'articolo 117 e le riduzioni di cui all'articolo 106 comma 8.

La garanzia assicura gli obblighi assunti dall'Appaltatore per effetto dell'attivazione del relativo contratto attuativo.

La garanzia definitiva costituita a favore dell'Amministrazione contraente è soggetta allo svincolo progressivo a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito.

La garanzia definitiva costituita in funzione del contratto attuativo ha validità fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore, formalizzata con apposito verbale sottoscritto dalle parti. Lo svincolo ha luogo con l'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

In caso di proroga dei contratti attuativi, nonché nel caso di attivazione di atti aggiuntivi, e/o di attivazione di servizi analoghi e/o complementari, l'Appaltatore s'impegna ad adeguare la durata e l'importo della cauzione definitiva precedentemente costituita, conformemente alle previsioni dell'articolo 117 del Codice.

L'Appaltatore deve altresì costituire e consegnare all'Amministrazione contraente le ulteriori garanzie di cui all'articolo 1.11 dell'allegato Capitolato speciale di Appalto.

9.3 Disciplina comune

Le garanzie di cui sopra operano rispettivamente, a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro e dalla sottoscrizione del contratto attuativo.

La garanzia definitiva assiste tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore, anche quelle a fronte del cui inadempimento è prevista l'applicazione di penali.

Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta della Stazione appaltante e/o dell'Amministrazione Contraente.

L'inadempimento agli obblighi di costituzione e di reintegro della garanzia definitiva prevista per il contratto attuativo può costituire motivo di risoluzione dell'Accordo Quadro e preclude l'attivazione del contratto attuativo o ne comporta la risoluzione nel caso lo stesso sia in corso di esecuzione, fermo restando il risarcimento del danno e l'escussione delle cauzioni prestate in loro favore.

La Stazione appaltante e le Amministrazioni contraenti esercitano i poteri di escussione sulla garanzia ad esse prestata. La garanzia dovrà espressamente prevedere a favore della Stazione appaltante e delle Amministrazioni contraenti la possibilità reciproca di richiedere l'escussione delle rispettive garanzie in caso di incapienza, con impegno a trasferirsi le somme introitate.

La Stazione appaltante e le Amministrazioni contraenti devono comunicarsi reciprocamente la necessità di svincolo delle garanzie definitive costituite in loro favore con un preavviso minimo di 10 (dieci) giorni, naturali e consecutivi. Eventuali motivi ostativi allo svincolo devono essere comunicati entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla ricezione della comunicazione

Articolo 10 - Referente contrattuale

L'Appaltatore ha nominato quale Referente contrattuale per l'Accordo Quadro il Dott. Luigi Conte che lo rappresenta con poteri di firma, in tutti i rapporti intercorrenti con la Stazione appaltante e le Amministrazioni Contraenti.

Resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore per l'operato del suo rappresentante.

Il Referente contrattuale, in possesso delle competenze e dei titoli professionali necessari per lo svolgimento dell'incarico, assicura l'esecuzione dei lavori in modo conforme al presente Accordo Quadro, al Capitolato speciale d'appalto, ai documenti progettuali e all'offerta presentata.

Tutte le eventuali contestazioni di inadempienza formalizzate in contraddittorio al Referente dell'Accordo Quadro si intendono, anche ai fini della decorrenza di termini di decadenza e di prescrizione, direttamente formalizzate all'Appaltatore.

In caso di impedimento del Referente contrattuale ad assicurare lo svolgimento dell'incarico, l'Appaltatore deve tempestivamente individuare un Referente sostituto conferendogli i necessari poteri di rappresentanza; l'avvenuta nomina in sostituzione e la relativa procura devono essere tempestivamente comunicate alla Stazione appaltante e alle Amministrazioni contraenti.

È facoltà della Stazione appaltante chiedere all'Appaltatore la sostituzione del Referente contrattuale sulla base di congrua motivazione.

L'Appaltatore deve rendersi disponibile a partecipare ad incontri convocati dalla Stazione appaltante, ogni qual volta la stessa lo ritenesse necessario per la gestione dell'Accordo Quadro e dei rapporti discendenti.

Articolo 11 - Modalità di comunicazione

Tutte le comunicazioni tra Città Metropolitana di Genova, le Amministrazioni contraenti e l'Appaltatore devono avvenire esclusivamente a mezzo PEC, indicando sempre nell'oggetto anche l'ID dell'Accordo Quadro.

Solo in caso di impossibilità documentata possono essere utilizzate altre forme di comunicazione aventi valore legale, quali la raccomandata A.R. La comunicazione a mezzo mail può essere effettuata a supporto degli strumenti sopra indicati.

Le parti s'impegnano a comunicare e ad aggiornare tutti i recapiti funzionali alle comunicazioni relative all'Accordo Quadro e ai contratti attuativi.

Articolo 12 - Monitoraggio e controlli sull'Accordo Quadro

Nel corso della durata dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare monitoraggi periodici sull'andamento dell'Accordo Quadro, sia richiedendo al Soggetto Aggiudicatario l'elaborazione di report specifici in relazione allo stato di attuazione dell'Accordo Quadro e agli importi disponibili residui, anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare entro 5 giorni (cinque) giorni dalla data di richiesta, sia mediante la ricognizione delle segnalazioni ricevute dai RUP dei contratti attuativi relative a inadempienze nelle prestazioni contrattuali e penali applicate.

L'Appaltatore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile l'attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza: a tale fine potrà essergli richiesto l'invio periodico di informazioni aggregate riguardanti tra l'altro:

- le Amministrazioni Contraenti;
- gli Ordinativi Principali di Servizio ricevuti, suddivisi per Amministrazione Contraente, completi di: codice, importo, oggetto del contratto, data di stipula, termine finale di durata, ecc.;
- altre eventuali informazioni relative all'andamento dell'Accordo Quadro.

L'Appaltatore è responsabile per l'attivazione di contratti attuativi al di sopra della capienza dell'Accordo Quadro. Pertanto, s'impegna a manlevare la Stazione appaltante da qualsiasi responsabilità dovesse discendere da tali omissioni e risarcire eventuali danni e oneri che dovessero da ciò derivare.

Articolo 13 - Penali relative all'esecuzione dell'Accordo Quadro

Per ognuna delle inadempienze sotto riportate saranno applicate dalla Stazione appaltante, a seguito della segnalazione inviata dall'Amministrazione Contraente entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della contestazione all'Appaltatore e a contraddittorio concluso, le seguenti penali:

1) Mancato rispetto delle tempistiche previste in relazione al processo di adesione all'Accordo Quadro e attivazione dei servizi: € 250,00.= (duecentocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo (fatta salva la risoluzione del contratto di Accordo Quadro in caso di ritardo superiore a quindici giorni).

2) Ritardo nella consegna o mancata presentazione alla Stazione Appaltante della reportistica o delle informazioni richieste periodicamente: € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti dalla Stazione Appaltante.

L'applicazione delle penali sopra elencate avviene mediante escussione della garanzia definitiva prestata a favore della Stazione Appaltante.

Le penali elencate si applicano fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Articolo 14 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'Appaltatore deve rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, ed è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo CCNL per i dipendenti esercenti l'attività Autorimesse e Noleggio Automezzi (CNEL IC35).

L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L'appaltatore s'impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché prevenzione e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Esso è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

L'Appaltatore, richiamando quanto già dichiarato in sede di gara, si impegna, ai sensi dell'articolo 1 comma 4 dell'Allegato II.3 al Codice, ad assicurare una quota pari almeno al 30 (trenta) per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione dell'Accordo Quadro o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile (persone di età inferiore ai 36 anni) sia all'occupazione femminile.

L'Appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia previdenziale, assicurativa, contributiva, assistenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 119 comma 7 del Codice.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Codice.

Per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni di cui al presente articolo l'Amministrazione contraente ha il diritto, ai sensi dell'articolo 117 comma 5 del Codice, di incamerare la garanzia definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.

Le violazioni, debitamente accertate, da parte dell'Appaltatore e delle imprese subappaltatrici nei confronti degli adempimenti di cui al presente articolo, tali da costituire un pericolo grave e immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori potranno essere considerate dall'Amministrazione contraente grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali e potranno dar luogo anche alla risoluzione contrattuale, ai sensi all'articolo 122 comma 3 del Codice.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il tramite dell'Appaltatore, anche alle imprese subappaltatrici.

Articolo 15 - Sospensione

Quando ricorrono circostanze speciali, imprevedibili al momento della stipulazione del contratto attuativo, che impediscono in via temporanea che il servizio proceda utilmente a regola d'arte, il Direttore dell'esecuzione dispone la sospensione dell'esecuzione del contratto secondo le modalità e procedure di cui all'articolo 121 del Codice e, in quanto applicabili, all'articolo 8 dell'Allegato II.14 al Codice.

Nel caso di sospensioni totali o parziali del servizio disposte dal Direttore dell'esecuzione per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'articolo 121 del Codice, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato, ai sensi dell'articolo 1382 del Codice civile, secondo i criteri previsti dall'articolo 8 dell'Allegato II.14 al Codice.

La sospensione del servizio determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare delle parti di servizi non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei servizi previsto nello stesso periodo secondo il contratto.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dell'esecuzione lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa del servizio e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla disposizione di ripresa del servizio effettuata dal RUP, il Direttore dell'esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa del servizio, che deve essere sottoscritto anche dall'Appaltatore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

Nel caso in cui l'Appaltatore ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea del servizio e il RUP non abbia disposto la ripresa dello stesso, l'Appaltatore può diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al Direttore dell'esecuzione perché provveda alla ripresa.

Articolo 16 - Contabilità e pagamenti

Nella gestione dei contratti attuativi, la contabilizzazione dei servizi è effettuata secondo le disposizioni del Capitolato speciale d'appalto ed in conformità alle norme vigenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33 dell'Allegato II.14 al Codice, non si applica l'anticipazione di cui all'articolo 125 comma 1 del detto Decreto, trattandosi di prestazione di fornitura/servizi a esecuzione immediata/la cui esecuzione non possa essere regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo.

La contabilizzazione delle prestazioni è effettuata con cadenza mensile.

Entro 7 (sette) giorni dal termine di ciascuna mensilità, l'Appaltatore ha l'obbligo di rendicontare le attività svolte nell'arco del mese di riferimento, mediante l'invio di tutta la documentazione necessaria.

L'Amministrazione contraente si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, la modifica della documentazione necessaria e delle modalità di presentazione della stessa, ai fini di agevolare i processi amministrativi e di controllo.

Il Direttore dell'esecuzione provvede ad accertare la ricorrenza delle condizioni per l'applicazione della revisione prezzi, di cui all'articolo 7 del presente Accordo Quadro e a dare comunicazione all'appaltatore.

La determinazione delle somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi avviene in corrispondenza della scadenza contrattualmente fissata per la fatturazione delle prestazioni.

Il RUP entro i cinque giorni antecedenti alla scadenza contrattualmente fissata per la fatturazione delle prestazioni comunica all'Appaltatore le somme, in aumento o in diminuzione, dovute a titolo di revisione dei prezzi, che dovranno essere inserite in fattura con indicazione di un'apposita voce separata.

Al termine di ciascuna mensilità, l'Appaltatore trasmette all'Amministrazione contraente la relativa fattura, corredata da un'autocertificazione, firmata dal Responsabile Contrattuale, attestante le attività svolte in conformità alle disposizioni contrattuali.

L'Amministrazione contraente entro 7 (sette) giorni dalla presentazione della citata documentazione può richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa e/o revisione della documentazione già presentata, altrimenti la documentazione si ritiene accettata.

L'Amministrazione contraente procede alla ritenuta dello 0,50% di cui all'articolo 11 comma 6 del Codice.

L'Amministrazione contraente procede all'emissione del mandato di pagamento alla propria Tesoreria per l'effettuazione dell'operazione di bonifico, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione della fattura, fatto salvo le verifiche degli adempimenti contrattuali e normativi in materia di regolarità contributiva e fiscale. Le fatture riportano obbligatoriamente l'oggetto, il riferimento al periodo di attività svolta, il CIG, l'importo e l'impegno giuridico di spesa, e devono essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato e le modalità di invio previsti dal Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

La fattura dovrà, altresì, riportare l'annotazione "scissione dei pagamenti" al fine di consentire all'Amministrazione di adempiere a quanto disposto dall'articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Split payment) e come modificato, da ultimo, dal Decreto legge 24 aprile 2017 n.50 convertito con modificazioni dalla Legge 21 giugno 2017 n. 96.

In caso di ritardo nell'emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità di cui alla normativa vigente, ed in particolare del Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Il ritardo o il mancato pagamento derivanti dall'applicazione delle disposizioni di legge e/o comunque non imputabili all'Amministrazione contraente non danno diritto a interessi di mora o ad indennità, non possono impedire la regolare esecuzione del contratto, o essere causa di risoluzione del contratto.

Nei casi di inadempienza contributiva e retributiva dell'impresa aggiudicataria e delle eventuali imprese subappaltatrici, l'Amministrazione contraente applica le disposizioni di cui all'articolo 11 comma 6 del Codice.

Articolo 17 - Tracciabilità dei pagamenti

L'Appaltatore si impegna a rispettare tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

I pagamenti verranno effettuati dalla Tesoreria dell'Amministrazione contraente esclusivamente mediante bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare gli estremi identificativi del conto dedicato entro 7 giorni dall'accensione e/o dall'inizio del contratto unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, nonché le eventuali variazioni successivamente intervenute, fermo restando che in assenza di dette comunicazioni l'Amministrazione contraente non esegue i pagamenti senza che l'Appaltatore possa avere nulla a pretendere per il ritardo.

Non è consentito all'Appaltatore di segnalare più di un conto dedicato alle transazioni economiche con l'Amministrazione contraente. La segnalazione di un nuovo conto dedicato comporta automaticamente la cessazione dell'operatività da parte dell'Amministrazione contraente sul conto precedentemente indicato.

L'Appaltatore inoltre deve prevedere nei contratti sottoscritti con i sub-appaltatori, i sub fornitori e i sub contraenti, apposite clausole con cui gli stessi s'impegnano al rispetto dei suddetti obblighi.

In assenza delle clausole l'Amministrazione contraente non autorizza i contratti di subappalto.

La mancanza nei subcontratti delle clausole che obbligano il sub-fornitore al rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari costituisce motivo di risoluzione contrattuale e di segnalazione dei fatti alle autorità competenti.

L'Appaltatore s'impegna a comunicare ai sub-appaltatori, sub-contrattanti e sub-fornitori il codice identificativo gara (CIG) relativi all'appalto.

L'Appaltatore è tenuto a risolvere i contratti di sub appalto e sub fornitura di cui al comma precedente in caso di violazione della controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria, dandone immediata comunicazione al committente e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo.

La violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal presente Accordo Quadro comporta la risoluzione dello stesso.

Articolo 18 - Risoluzione e recesso

18.1 Risoluzione dell'Accordo Quadro

La Stazione appaltante ha l'obbligo di risolvere il presente Accordo Quadro nei casi previsti all'articolo 122 comma 2 del Codice.

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il presente Accordo Quadro nei seguenti casi:

- verificarsi di una delle situazioni di cui all'articolo 122 comma 1 Codice;
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi attinenti alla sicurezza del lavoro, tali da costituire un pericolo grave ed immediato per la salute e l'incolumità dei lavoratori;
- violazioni degli adempimenti in materia contributiva, assicurativa e previdenziale;
- violazione delle norme poste a tutela dei lavoratori;

- subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione, anche parziale, del contratto;
- la violazione reiterata degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136/2010;
- accertamento mancato rispetto di anche di uno solo degli obblighi indicati all'articolo 3 del Patto di integrità, di cui al successivo articolo 25 del presente Accordo Quadro, all'esito di un contraddittorio con l'Appaltatore. Resta ferma la facoltà per la Stazione appaltante di non avvalersi della risoluzione dell'Accordo Quadro qualora lo ritenga pregiudizievole per gli interessi pubblici sottesi al contratto. Sono fatti salvi, in ogni caso, l'eventuale diritto al risarcimento del danno e l'applicazione di eventuali penali.

La procedura di risoluzione viene espletata con le modalità previste dalla normativa vigente, se espressamente indicate, o, negli altri casi, con PEC di contestazione inviata dal RUP, con assegnazione all'Appaltatore di un termine di 15 (quindici) giorni per eventuali controdeduzioni.

La Stazione appaltante ha inoltre facoltà di risolvere l'Accordo Quadro, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, con comunicazione da inviarsi all'Appaltatore via PEC, in qualsiasi momento e senza obbligo di preavviso, nei seguenti casi:

- qualora non sia intervenuta per fatto dell'Appaltatore la sottoscrizione di un contratto attuativo;
- qualora l'importo delle penali applicate dalla Stazione appaltante e dalle Amministrazioni contraenti raggiunga il 10% del valore dei contratti attuativi attivi;
- in caso di risoluzione di contratti attuativi disposta da più di un'Amministrazione contraente, con riferimento a contratti attuativi di valore complessivo superiore al 40% del valore dei contratti attuativi complessivamente attivati.

18.2 Risoluzione del Contratto Attuativo

L'Amministrazione contraente ha facoltà di risolvere il Contratto Attuativo da esso stipulato nei seguenti casi:

- 1) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la realizzazione dei lavori.
- 2) violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136;
- 3) in ogni altro caso previsto dalle vigenti norme, dal presente contratto e dal Capitolato speciale d'appalto.

In ogni caso è fatta salva la facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto qualora l'importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore dello stesso.

L'Amministrazione contraente avvia in contraddittorio con l'Appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice, per quanto applicabile, assegnando all'Appaltatore un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni. All'esito del procedimento, l'Amministrazione contraente dichiara risolto il contratto attuativo con atto scritto comunicato all'Appaltatore.

Le Amministrazioni contraenti sono tenute a segnalare alla Stazione appaltante le cause di risoluzione dell'Accordo Quadro, di cui all'articolo 18.1, di cui siano venuti a conoscenza.

18.3 Diffida ad adempiere

Al di fuori dei casi di cui al precedente punto 18.2, qualora l'esecuzione delle prestazioni del contratto attuativo sia ritardata per negligenza dell'Appaltatore ri-

spetto alle previsioni dell'Accordo Quadro, del Capitolato e dell'Offerta, l'Amministrazione contraente assegna via PEC all'Appaltatore un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione contraente, valutate le giustificazioni eventualmente fornite, può risolvere il contratto attuativo, con atto scritto comunicato all'Appaltatore, fermo restando il pagamento delle penali.

Le Amministrazioni contraenti danno immediata comunicazione alla Stazione appaltante dei casi di contratti attuativi risolti ai sensi del presente articolo.

Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione del servizio da parte dell'Appaltatore.

18.4 Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la Stazione appaltante può recedere dall'Accordo Quadro, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 123 e dell'Allegato II.14 del Codice. Alle medesime condizioni le Amministrazioni contraenti hanno diritto di recedere dai propri Contratti attuativi.

18.5 Effetti della risoluzione e del recesso

La risoluzione dell'Accordo Quadro comporta lo scioglimento dei contratti attuativi in essere e preclude l'attivazione di nuovi contratti attuativi.

Il recesso dall'Accordo Quadro non incide sulla prosecuzione dei contratti attuativi in essere ma preclude l'attivazione di nuovi contratti attuativi. Le Amministrazioni contraenti che abbiano in corso contratti attuativi hanno a disposizione, a

titolo di garanzia per la corretta esecuzione delle prestazioni, la cauzione definitiva prestata a loro favore.

Le incombenze successive alla risoluzione e all'esercizio del diritto di recesso sono regolate, rispettivamente, dall'articolo 122, comma 5 e seguenti, e dall'articolo 123 comma 2 e dall'Allegato II.14, del Codice.

A seguito della comunicazione della Stazione Appaltante, l'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore delle Amministrazioni Contraenti, secondo le indicazioni ricevute dalla Stazione Appaltante e dalle Amministrazioni Contraenti.

La risoluzione comporta l'escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante e delle Amministrazioni Contraenti al risarcimento del maggior danno subito.

Articolo 19 - Aggiornamento del DUVRI

Preliminarmente alla stipula del contratto attuativo l'Appaltatore provvede, al riesame e all'integrazione del documento DUVRI_Rev.0, predisposto dalla Stazione Appaltante, fornendo dettagliate informazioni sui diversi e/o specifici rischi introdotti dalla propria attività negli ambienti in cui andrà ad operare.

Il documento così revisionato dovrà essere successivamente integrato, in collaborazione con ciascuna Amministrazione contraente, riferendolo ai rischi specifici da interferenza previsti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto.

Articolo 20 - Misure anticorruzione

L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, si impegna:

- ad accettare e rispettare la policy anticorruzione allegata al Piano Integrato di Attività e Organizzazione della Città Metropolitana di Genova approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano e disponibile nella Sezione Amministrazione trasparente del sito Istituzionale della Città Metropolitana di Genova,
- ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, collaboratori e sub contraenti la suddetta policy, pena la risoluzione del contratto;
- a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto, nonché a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale;
- in relazione al presente Accordo Quadro a verificare l'insussistenza a proprio carico dell'obbligo di astensione e a mantenere nel corso di tutta la sua esecuzione una posizione che non lo ponga in conflitto d'interesse con la Stazione appaltante;
- a riferire tempestivamente alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, offerta di protezione, nonché ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del contratto, nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nell'esecuzione contrattuale e di cui lo stesso venga a conoscenza. L'omissione di tale adempimento consente alla Città Metropolitana di Genova di chiedere la risoluzione dell'Accordo quadro;

- nell'esecuzione dell'appalto, a rispettare e far rispettare dai propri dipendenti, collaboratori e subcontraenti il "Codice di comportamento" dei dipendenti pubblici adottato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, nonché il "Codice di comportamento" della Città Metropolitana, approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 9 del 6 febbraio 2025, pubblicato sul sito della Città Metropolitana di Genova nella sezione "Amministrazione trasparente – Atti generali", di cui dichiara di aver preso visione. La violazione degli obblighi di comportamento comporta per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora, in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. In ottemperanza al disposto di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Accordo quadro dichiara che a decorrere dall'entrata in vigore del suddetto comma in data 28 novembre 2012 non sono stati affidati incarichi o lavori retribuiti, di natura autonoma o subordinata, a ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto, entro tre anni dalla loro cessazione dal servizio, se questi avevano esercitato, nei confronti dell'Appaltatore medesimo, poteri autoritativi o negoziali in nome e per conto dell'Amministrazione di appartenenza;

Attraverso il seguente link:

<https://whistleblowing.cittametropolitana.genova.it/> è possibile accedere alla piattaforma informatica di Città Metropolitana di Genova che consente di segnalare, in ottemperanza alla delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 'Linee guida Whistleblowing', eventuali irregolarità, illeciti e condotte illegali che riguardino codesta Amministrazione.

Articolo 21 - Tutela della riservatezza

Le parti si obbligano ad effettuare i trattamenti di dati personali acquisiti e trattati in connessione con l'esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") ed alla normativa nazionale applicabile in materia di protezione dei dati personali, in particolare del Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

In particolare, l'Appaltatore e i suoi dipendenti o collaboratori sono tenuti ad osservare l'obbligo di riservatezza, a non diffondere, asportare, utilizzare per motivi non riconducibili all'esecuzione del contratto, al di fuori delle specifiche indicazioni dell'Amministrazione, i dati cui hanno accesso nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Nei contratti attuativi l'Appaltatore è individuato quale responsabile esterno del trattamento dei dati, ai sensi dell'Appendice contrattuale da stipularsi con ciascuna delle Amministrazioni contraenti, utilizzando il corrispondente modello ("02.id.4716.appendice.contrattuale.trattamento.datipersonali.pdf" – allegato al Capitolato speciale di Appalto (Allegato "A") di cui al precedente articolo 2 del presente Accordo Quadro).

L'Appaltatore è tenuto ad adottare tutte le procedure e gli strumenti più idonei per proteggere e mantenere riservati i dati acquisiti, comunicati e/o trattati nell'esecuzione del contratto, informando immediatamente l'Amministrazione al verificarsi di situazioni anomale o di emergenze.

L'Amministrazione tratterà i dati contenuti nel presente Accordo quadro esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in relazione ad adempimenti connessi con l'Accordo

quadro, e si impegna a trattarli secondo quanto previsto dal citato Regolamento UE e in base all'“informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del citato Regolamento” contenuta nei documenti di gara.

La Città Metropolitana di Genova informa l'Appaltatore che il presente Accordo quadro verrà pubblicato nella “Sezione Trasparenza” del sito internet istituzionale, ai sensi della normativa vigente in tema di trasparenza e pubblicità dei contratti pubblici.

Articolo 22 - Brevetti industriali e diritti d'autore

L'Appaltatore si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura in violazione di diritti di marchio, brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

Nel caso di azione giudiziaria promossa nei confronti dell'Amministrazione o delle Amministrazioni contraenti da parte di terzi per violazione dei diritti di cui al comma precedente su beni materiali e immateriali utilizzati dall'Appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio.

L'appaltatore s'impegna a manlevare la Città metropolitana di Genova e le Amministrazioni contraenti da ogni responsabilità al riguardo, sia diretta che indiretta.

Articolo 23 - Criteri ambientali minimi

L'appaltatore si impegna a rispettare i Criteri Ambientali Minimi previsti dal D.M. 17 giugno 2021 recante “Criteri Ambientali Minimi per l'acquisto, leasing, locazione, noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada”, come declinati negli elaborati di progetto relativo al servizio oggetto del presente Accordo Quadro.

Articolo 24 - Foro competente

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti, in ordine all'interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente Accordo Quadro e del rapporto giuridico con esso dedotto, saranno devolute alla competente Autorità Giudiziaria - Foro esclusivo di Genova.

Per tutte le controversie relative ai rapporti instaurati, per effetto del contratto attuativo, tra l'Appaltatore e l'Amministrazione contraente il Foro esclusivo competente è quello dell'Amministrazione contraente; a tale fine l'Appaltatore elegge domicilio legale nel territorio della stessa Amministrazione.

Articolo 25 - Patto di integrità

Le parti richiamano specificamente il Patto di Integrità, da esse sottoscritto digitalmente, di cui alla Determinazione dirigenziale di Città metropolitana n.3034 del 25 novembre 2024.

Il patto di Integrità è parte integrante e sostanziale del presente contratto ("Allegato D") e ne costituisce allegato conservato in atti.

Le parti si impegnano a rispettare gli specifici obblighi e doveri previsti nel Patto e a collaborare al fine di assicurare il pieno rispetto della legalità.

Articolo 26 - Spese contrattuali

Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, inclusa imposta di registro, tasse, diritti di segreteria ecc.), comprese quelle eventualmente occorse per la procedura di gara, sono a carico dell'Appaltatore.

Ai fini fiscali si dichiara che le prestazioni dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, per cui la registrazione del presente Accordo Quadro sulla piattaforma Sister dell'Agenzia

delle Entrate avviene in misura fissa, ai sensi dell'articolo 44 del Decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2025, n. 123 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti".

Per l'assolvimento dell'imposta di bollo relativa all'originale del presente Accordo Quadro e ai suoi allegati l'Appaltatore ha versato mediante PagoPA un importo complessivo di Euro 104,00.=.(centoquattro/00) L'importo è stato determinato sottraendo dall'importo dovuto in base alla tabella di cui all'Allegato I.4 al Codice, pari a Euro 120,00.= (centoventi/00), l'importo di Euro 16,00.= (sedici/00) già versato dall'Operatore per la partecipazione alla gara (contrassegno digitale n.01251114234810 del 3 giugno 2026), come indicato nella Circolare n.22/E del 28/07/2023 della Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Coordinamento Normativo. L'imposta di bollo verrà versata dall'Amministrazione, unitamente all'imposta di registro, sulla piattaforma Sister, come previsto dalla Circolare sopra citata.

L'imposta di bollo non è dovuta sui contratti attuativi, ai sensi della risposta a quesito n. 2875 del 29 ottobre 2024 resa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Servizio Supporto Giuridico.

L'imposta sul valore aggiunto sui Contratti attuativi, alle aliquote di legge, è a carico delle Amministrazioni contraenti, che effettueranno il versamento ai sensi di quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015, in ottemperanza dell'articolo 17-ter del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Split payment).

Richiesto, io Dott. Marco Mordacci, Segretario Generale della Città Metropolitana di Genova, ho ricevuto il presente atto, redatto da persona di mia fiducia su supporto informatico non modificabile in numero fin qui di trentotto pagine che ho

letto mediante l'uso e il controllo personale degli strumenti informatici ai comparenti, i quali trovandolo conforme alla loro volontà lo hanno con me sottoscritto mediante apposizione di firma digitale.

Dopo di che io Segretario Generale ho apposto la mia firma digitale in presenza delle parti ad ore 11 e 44.